

N. 03645/2014REG.PROV.COLL.

N. 06303/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6303 del 2013, proposto da:

Sei S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia, Luca Vergine, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Principessa Clotilde N.2;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difeso dall'avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso l'avv. Anna Lagonegro in Roma, via Boezio, 92;

Comune di Brindisi, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - sede staccata di LECCE- SEZIONE I - n. 00764/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica - ris.danni

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Luca Vergine e Tiziana Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con domanda del 9/11/2010 la SEI srl presentava alla Regione Puglia richiesta di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 40,58 MW, articolato su 12 impianti fotovoltaici, denominato Solar Farm Pignicelli, in agro del Comune di Brindisi , nonché istanza di valutazione di impatto ambientale.

In ragione del denunciato ritardo nella definizione della pratica la Società interessata impugnava il silenzio-inadempimento innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce che con sentenza n.1823 del 26/11/2011 accoglieva il ricorso.

Con nota del 24/11/2011 prot. n. 15371 la Regione Puglia - Ufficio Energia- esprimeva parere favorevole per i sottoimpianti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per una potenza nominale complessiva pari a 24,5 MW, mentre disponeva di non far realizzare i sottoimpianti 8,9,10,11 e 12 e con successiva nota del 28/12/2011 prot. n.15371 invitava SEI ad adeguare il progetto alla predette prescrizioni.

Con verbale del 13/1/2012 n.276, la Regione Puglia comunicava la chiusura favorevole della conferenza dei servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica relativamente ai sottoimpianti indicati (1, 2, 3, 4, 5 e 6) per una potenza pari a 24,5 MW con rilascio dell'autorizzazione unica che era condizionata al pagamento degli oneri di monitoraggio e con l'invito alla Società di ottemperare a quanto in materia previsto dalla delibera della GR Puglia n.3029/2010. i predetti atti erano impugnati da SEI con motivi aggiunti del 19 gennaio 2012.

Con nota prot. n. 276 del 13/2/2012 l'Ufficio Energia comunicava l'avvio del procedimento di esproprio ai proprietari dei terreni interessati dall'insediamento in questione e al Comune di Brindisi.

Quindi con nota dell'11/4/2012 la Regione puglia riesaminava il progetto della Società ricorrente e l'Amministrazione regionale prendeva atto che nelle more del giudizio il Comune di Brindisi con delibera del Commissario Straordinario del 27 marzo 2012 n.24 aveva adottato la variante al PRG avente ad oggetto " l'adozione ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 della variante al PRG adeguato ai sensi dell'art.5.06 delle NTA del PUTT/p relativa al recepimento della Carta Idrogeomorfologica della Puglia", per cui la stessa Regione alla luce della sopravvenuta disciplina urbanistico-paesaggistica esprimeva parere favorevole all'impianto fotovoltaico , ma con prescrizioni di non realizzare i sottoimpianti 8,9,12 e le porzioni dei sottoimpianti 1 e 2. Anche tali atti venivano fatti oggetto di impugnativa con motivi aggiunti depositati innanzi al Tar il 7 marzo 2012.

L'adito Tribunale pronunciandosi sui predetti mezzi d'impugnazione, con sentenza n.764/2013 dichiarava il ricorso improcedibile, e in parte accoglieva i motivi aggiunti e in parte li respingeva.

Avverso tale *decisum*, ritenuto errato ed ingiusto è insorta la Società SEI , deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 6 e dell'art.11 del dlgs n.152/2006: motivazione insufficiente e contraddittoria. Violazione del principio di affidamento e buona fede;

2) Violazione dell'art.21 *septies* della legge n.241/90: violazione dell'art.3 della legge n.241/90. Motivazione insufficiente. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetti di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta;

3) Violazione art.11 ter della legge n.241/90. Violazione art.26 del dlgs n.152/06: eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere;

4) violazione dell'art.65 della legge n.27/2012. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per sviamento.

5) risarcimento del danno, posto che erroneamente il Tar ha ritenuto insussistenti i presupposti per far luogo all'accoglimento della pretesa risarcitoria fondatamente avanzata dalla ricorrente

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia che prima ancora che dedurre la infondatezza dell'appello ha eccepito la inammissibilità del gravame in quanto i mezzi d'impugnazione consisterebbero in una mera riproposizione delle censure di primo grado, senza investire i vari capi della sentenza.

Le parti hanno poi prodotto apposite memorie ad ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'udienza del 21 gennaio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata in limine litis dalla difesa delle resistente Regione Puglia: una piana lettura dell'atto d'impugnazione qui all'esame conduce agevolmente a rilevare come l'iter argomentativo ivi esposto appare concretamente correlato alle osservazioni e prese statuizioni del Tar, venendo nella specie rispettata la regola per cui oggetto del giudizio di secondo grado è la sentenza del primo giudice, fermo restando l'effetto devolutivo della cognizione dell'intera vicenda processuale.

Nel merito l'appello è infondato e va pertanto respinto, con conferma del gravato *decisum*.

Col primo, articolato mezzo d'impugnazione parte appellante formula varie e molteplici critiche delle quali è possibile enucleare un primo gruppo così riassumibile:

a) la Regione ha immotivatamente negato l'autorizzazione ad alcuni impianti, ridotto ulteriormente gli impianti autorizzati e illegittimamente suggerito al Comune di Brindisi di adottare una variante al PRG di recepimento della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia al fine di individuare nuove aree di tutela paesaggistica, il tutto finalizzato a non consentire la realizzazione di alcuni sottoimpianti;

b) la variante urbanistica al PRG adottata dal Comune di Brindisi con delibera n.24/12 andando ad incidere sulla disciplina paesaggistica del PUTT costituisce, non già un adeguamento al Put stesso, bensì una variazione del Piano e come tale, per la sua adozione andava seguito il procedimento di competenza della Regione di cui all'art.6 della legge regionale n.56/80 e non già quello previsto dall'art.16 della predetta legge; inoltre non v'era alcun motivo di conformare il PRG alla Carta Idrogeomorfologica che costituisce un atto privo di contenuti vincolanti;

c) l'atto da prendersi a riferimento ai fini della verifica delle legittimità del progetto presentato da SEI è la delibera della Giunta Regionale n.10 del 19/1/2012 di approvazione definitiva della variante rispetto al quale le opere progettate hanno riportato il parere favorevole degli enti preposti e con l'osservanza dei valori di tutela espressi dal PUTT.

I suddetti profili di doglianza da trattarsi unitariamente non appaiono condivisibili.

Assume in primo luogo parte appellante che nelle specie le Amministrazioni interessate avrebbero ingiustificatamente negato l'autorizzazione ad alcuni impianti sulla base di ragioni incongrue se non pretestuose.

Così non è.

Il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n.387 di attuazione della direttiva CEE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili all'art.12 stabilisce espressamente (comma 3) che "la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ... nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico- artistico" ed inoltre al successivo comma 4 della predetta legge è altresì contemplato che "l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nei principi del rispetto della semplificazione ...".

In attuazione di tali previsioni legislative la richiesta progettazione e realizzazione di impianti per essere autorizzati vanno esaminati e assentiti o meno anche in relazione alla loro compatibilità paesaggistico- ambientale e questo perché, ferma restando la valenza delle iniziative volte alla produzione e utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili è indispensabile contemperare la salvaguardia delle esigenze poste dai valori paesaggistici del territorio su cui detti impianti vanno ad inserirsi, in ossequio peraltro ad un più vasto e moderno concetto di governo del territorio volto ad assicurare una tutela delle aree che tenga presente sia dei valori ambientali e paesaggistici, sia delle esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti sia delle esigenze economico -sociali, unitamente al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi in considerazione della loro storia, della tradizione e della conformazione morfologica (vedi, per tutte, Cons. Stato Sez. IV 10/5/2012 n. 2710).

E' proprio in riferimento alla necessità di una esatta verifica della legittimità delle progettate opere di realizzazione di impianti fotovoltaici presentata dalla SEI ai fini sopra illustrati che l'Amministrazione regionale ha attivato e gestito procedimenti culminati con determinazioni a sostegno dei quali sono state poste ragioni di non compatibilità ambientale di una parte dei predetti impianti, sulla scorta di procedure e scelte di tipo amministrativo che per la loro portata hanno impedito (come si vedrà legittimamente), per il profilo di tutela sopra evidenziato l'assentimento di alcuni dei progettati impianti.

Più specificatamente le limitazioni all'autorizzazione degli impianti di cui alle relative prescrizioni sono intervenute sulla base di concreti elementi di giudizio esposti nei provvedimenti qui gravati direttamente e concretamente collegati alla rilevata interferenza di alcuni di detti impianti con le peculiarità rurali caratterizzanti le aree agricole del territorio del Comune di Brindisi interessate dalle progettate opere.

E' agevole rilevare allora come non sia possibile configurare a carico dell'Amministrazione procedente anche in base alla scansione logico-cronologica dei fatti rappresentati negli atti amministrativi in rilievo una sorta di preconstituito intento dilatorio e/o punitivo nei confronti della Società SEI, così come non possono definirsi "artificiosamente" create le procedure volte ad acquisire e valutare aspetti e dati della vicenda amministrativa cui hanno concorso i vari soggetti istituzionali preposti alla gestione degli interessi pubblici di rispettiva competenza.

Anche le doglianze di cui ai punti sub 2) e sub 3) non sono condivisibili.

Invero parte appellante muove le mosse da un presupposto errato e da una conclusione altrettanto non esatta, laddove ritiene

a) che il quadro paesaggistico-ambientale al quale le opere di progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici dovevano conformarsi era quello (e solo quello) già definito con la delibera regionale n.10/12 recante l'approvazione della delibera comunale n.n.37 del 25/5/2010 con cui il Comune di Brindisi ha posto in essere la variante di adeguamento del PRG al PUTT/P;

b) che la delibera commissariale n.24/2012 di adeguamento del PRG al PUTT ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 costituisca una modifica al Piano Urbanistico Tematico, e come tale andava seguita la procedura di approvazione di cui all'art.6 della legge n.56/80.

In proposito si osserva come con nota prot. n.1254 del 7/2/2012 il Comune rilevava l'esigenza di conformare il PRG al reticolo idrografico della Carta Idrogeomorfologica nelle more sopravvenuta a seguito della elaborazione da parte dell'Autorità di Bacino di tale documento e tale finalità era in concreto perseguita con la delibera commissariale n.24 del 27/3/2012 di adozione della variante di adeguamento del PRG al PUTT di recepimento della sopravvenuta carta Idromorfogeologica della Regione Puglia recante l'integrazione dei corsi d'acqua sottoposti a regimi di tutela degli ATD e l'individuazione, con l'avvenuto ampliamento degli ambiti territoriali estesi (ATE) di nuove aree di tutela.

Questo sta significare che il progetto presentato da SEI, essendo ancora "aperto" il procedimento di definizione della domanda di autorizzazione unica, non poteva non essere vagliato alla luce delle "nuove", sopravvenute determinazioni comunali di cui alla delibera comunale n.24/2012 stante la diretta incidenza delle stesse sul regime autorizzatorio che non può non armonizzarsi con le esigenze di salvaguardia dei valori ambientali sottese al recepimento al reticolo idrografico di cui alle previsioni recate da detta Carta.

In altri termini il documento elaborato dall'Ambito regionale di Bacino reca in sostanza, per la materia di relativa competenza, previsioni dal carattere sicuramente prescrittivo e di tale "disciplina" ancorché di tipo restrittivo per gli interessi posti in capo all'appellante, le Amministrazioni preposte alla definizione dell'istanza di autorizzazione de qua non potevano non tenere conto.

Quanto alla portata dei divisamenti contenuti nella delibera comunale n.24/2012, che questa abbia la concreta valenza di adeguamento del Piano Regolatore Generale e non già di innovazione delle prescrizioni del PUTT è circostanza avvalorata, come fondatamente posto in rilievo del primo giudice, dalla normativa del PUTT contenuta in varie disposizioni, specificatamente, quelle di cui agli artt.1.05, 5.06 1.03 e 3.08.2 delle NTA del Piano Urbanistico Tematico Territoriale.

Sulla scorta della disciplina ivi recata è previsto che l'attuazione del Piano si concretizza con i subordinati strumenti urbanistici generali o loro varianti conformi al Piano, che la disciplina

paesaggistica del Piano può essere introdotta negli strumenti urbanistici generali vigenti e tanto con riferimento anche agli aspetti relativi all'assetto idrogeologico del territorio, non senza citare il disposto di cui all'art.3.08.2 che a proposito dei corsi d'acqua espressamente così prevede : “ i fiumi e i torrenti insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali, le gravine, le lame oggetto di tutela sono individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche” ed inoltre ...“a controllo e integrazione di tali indicazioni , in sede di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, è prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto di piano”.

Da una organica e piana lettura di tali disposizioni viene allora in rilievo un sistema di relazione tra PUTT e Piani regolatori e loro Varianti in un rapporto in cui questi ultimi provvedimenti ben possono fungere da strumenti di attuazione e di integrazione del primo, onde consentire la piena osservanza degli obiettivi, prescrizioni e indirizzi del sovraordinato Piano urbanistico tematico, con modalità di adeguamento delle previsioni dei sottostanti strumenti di pianificazione urbanistica alla normativa di livello superiore recata dal PUTT, esattamente come avvenuto nella specie in cui il PUTT è stato adeguato agli aggiornamenti degli strati tematici apportati dal reticolo idrografico segnato dalla Carta idrografica come recepito dal Comune di Brindisi con la più volte citata delibera n.24/2012.

Il primo mezzo contiene inoltre un secondo gruppo di censure così articolati:

- a) al procedimento di definizione della richiesta di autorizzazione avanzata dalla SEI non sono applicabili misure di salvaguardia in assenza, nella specie, di una determinazione ad hoc da parte dell'Autorità regionale;
- b) l'adozione della variante allo strumento urbanistico del Comune di Brindisi di “variante/o adeguamento” del PUTT, mediante il recepimento della Carta Idrogeomorfologica doveva essere preceduta dalla VAS (e non lo è stato) laddove la valutazione sarebbe dovuta intervenire in sede di predisposizione della variante stessa e non prima della sua approvazione
- c) la delibera di adozione della variante al PRG di adeguamento al PUTT introduce vincoli paesaggistici più restrittivi, non è motivata in ordine alla individuazione di nuove aree di tutela paesaggistica quale aree di espansione degli ATD denominate di “riammagliamento”, senza che vi sia una giustificazione logica all'allargamento di tali aree di tutela.

Le censure non colgono nel segno.

Relativamente alla prima questione, si osserva come la legge Regione Puglia n.56 del 31/5/1980 relativa alla tutela e all'uso del territorio dopo aver sancito all'art.16 l'obbligatorietà della formazione del piano regolatore, al successivo art.17 preveda espressamente dalla data di adozione dello strumento urbanistico l'applicazione delle misure di salvaguardia e tale regola non può non applicarsi anche al caso dell'adozione della variante al PRG di cui alla delibera consiliare n.24/2012.

Inoltre, in materia è pacifico che le misure di salvaguardia sono collegate direttamente alla previsione legislative all'uopo dettate secondo un automatismo stabilito *ex lege*, senza che possa o debba esserci alcuna intermediazione da parte dell'Autorità amministrativa (cfr Cons. Stato sez. IV 19/12/2007 n.6548).

Anche la critica di cui al punto sub b) secondo cui la VAS sarebbe dovuta intervenire al momento dell'adozione della variante, non regge.

La Valutazione Ambientale Strategica, volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente si da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile va ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi e l'art.11 del dlgs n.152 del 2006 al comma 3 a proposito della effettuazione i tale procedura cosi recita: "... la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o programma ... e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione".

Dalla lettura della norma de qua non si evince affatto che la procedura VAS quale passaggio endoprocedimentale (Cons. Stato Sez. IV 12/1/2011 n.133 ; idem 17/9/2012 n.4926) debba avvenire al momento dell'adozione e neppure prima e d'altra parte appare del tutto ragionevole che la valutazione in questione venga esperita prima del varo finale del Piano (l'approvazione) proprio per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive.

Parte appellante si duole poi del fatto che la Variante al Piano avrebbe illegittimamente introdotto misure vincolistiche oltremodo restrittive rispetto al PUTT: la fondatezza della critica è smentita *per tabulas* dalla previsione di cui al punto 1.03 del Piano urbanistico tematico ove è espressamente stabilito che eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti o in corso di formazione prevalgono sulla disciplina del PUTT, il che comporta l'ammissibilità di tali previsioni urbanistiche più stringenti nonché la operatività delle stesse senza che si debba procedere alla procedura di variante del PUTT stesso.

Non sussiste poi il dedotto difetto di motivazione sol che si osservi come le ragioni poste a fondamento della decisione di adeguare il PRG al PUTT sono esattamente quelle sottese alla necessità di recepire le indicazioni e prescrizioni della Carta Idrogeomorfologica, sulla base di un *iter* logico-giuridico agevolmente rilevabile dall'impostazione generale della Variante stessa.

Né si può porre a carico dell'Amministrazione comunale lo specifico onere di spiegare il perché dell'ampliamento delle aree di tutele che risulta agevolmente assolto dal Comune nel momento in cui ha fatto proprie le disposizioni recate dalla nuova Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, in conformità alle indicazione della convenzione approvata dalla Giunta Regionale della Puglia con delibera n.1792 del 2007.

Il secondo mezzo di gravame contiene censure volte a demolire il parere favorevole regionale n.3501/2012, reso dal competente Servizio Assetto del territorio nella parte relativa alle prescrizioni che impongono di non realizzare i sottoimpianti 8, 9 e 12 (perché in contrasto con gli indirizzi di tutela degli ATE) nonché le porzioni dei sottoimpianti n.1 e 2 (perché in contrasto con le norme di salvaguardia connesse al recepimento della Carta Irdogeomorfologica della Regione Puglia di cui alla delibera comunale n.24/12).

Ad avviso di parte appellante detto parere, favorevole per alcuni impianti (dal n.3 al n.6) e non favorevole per altri sottoimpianti (1, 2, 8, 9, 12) è da ritenersi illegittimo in ragione di due ordini di considerazioni aventi il seguente sostanziale tenore:

a) la determinazione di inibire i predetti sottoimpianti è immotivata, non risultando sufficiente al riguardo il richiamo alla aree di tutela ATE, senza che in concreto siano spiegate le ragioni di interferenza di detti impianti con gli aspetti paesaggistici che si intendono preservare e tutelare;

b) il divisamento di tipo negativo espresso dalla Regione si pone in contrasto con i precedenti pareri favorevoli resi sia dal Comune sia dalla Provincia oltre che dall'Autorità di Bacino nel 2011.

I dedotti profili di doglianza non sono condivisibili.

Non è in primo luogo ravvisabile a carico dell'atto de quo il denunciato vizio di difetto di motivazione, potendosi viceversa rilevare come l'Amministrazione regionale ha avuto cura di dare adeguata contezza delle ragioni ostative, sotto il profilo paesaggistico alla autorizzabilità dei suindicati sottoimpianti.

In primo luogo nel parere si procede ad una dettagliata descrizione dei luoghi interessati dall'intervento progettato dalla SEI complessivamente considerato, laddove si fa rilevare che "l'impianto fotovoltaico proposto occupa una vasta superficie agricola a sud dell'abitato urbano di Brindisi ... i diversi sottoimpianti ricadono prevalentemente in aree agricole aperte coltivate a seminativo con campi ampi e a trama regolare in cui sono preminenti visuali panoramiche sull'agroecosistema. L'ampia superficie agricola complessivamente interessata dal posizionamento dei pannelli fotovoltaici è del tutto interclusa all'interno del reticolo idrografico prima descritto determinando un forte impatto sull'assetto paesaggistico complessivo dell'area brindisina in cui si alternano aree ad elevato valore naturalistico con diverse colture tipiche della Piana".

Le suindicate osservazioni valgono di per sé a dare contezza della esigenza di prestare particolare attenzione all'impatto paesaggistico-ambientale di tali impianti che vanno ad insistere su porzioni del territorio aventi particolare valore paesistico in ragione delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dei luoghi, senza quindi che il giudizio di disvalore sotteso alla prescrizione di non realizzazione di alcuni di questi impianti possa atteggiarsi in termini generici ed apodittici.

In relazione, quindi, al perseguimento delle esigenze di tutela correlate al quadro di valori paesaggistici sopra evidenziato si innestano le ragioni di ordine tecnico specificatamente esposte secondo cui gli impianti 8,9,12 scontano "il contrasto con gli indirizzi di tutela degli ATE C,D ed E interessati e delle componenti di paesaggio su cui impattano. Tutti e tre gli impianti presentano un rilevante impatto paesaggistico in quanto determinano una interferenza con le peculiarità rurali del sito e sulla struttura visivo-percettiva del contesto paesaggistico di riferimento idrografico".

Parimenti, per i sottoimpianti 1 e 2 è stato precisato che la variante di adeguamento del PRG al PUTT individua in corrispondenza di detti sottoimpianti l'area annessa di alcuni ATD - corsi d'acqua come introdotta nella Carta Idrogeomorfologica che disegna e disciplina l'ambito geografico degli assetti idrologico-idraulici delle varie aree del territorio regionale.

Ora in tali precisazioni sono rinvenibili ragioni di apprezzamento tecnico sia di ordine generale che di dettaglio idonee a supportare il giudizio negativamente reso, inscindibilmente legate alle scelte di tipo tecnico-discrezionale operate dai soggetti istituzionali preposte alla tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali del territorio come contenute in atti dal contenuto sostanzialmente prescrittivo adottati per la individuazione delle porzioni del territorio regionale meritevoli di una più stringente tutela.

Il tutto si pone in linea con la normativa del sovrastante PUTT che consente ai sottordinati strumenti urbanistici di introdurre disposizioni più restrittive in subjecta materia (art.1.03) oltre all'applicabilità della prescrizione di contenuto preclusivo per cui "non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti trasformazioni che compromettono la morfologia e i caratteri culturali e d'uso con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua e il suo intorno diretto".

Quanto alle ragioni di cui al suindicato punto b) con cui si invoca una sorta di affidamento alla compatibilità ambientale sulla scorta dei pareri resi in precedenza in senso favorevole al progetto, la circostanza dedotta non vale ad inficiare gli atti di segno diverso, successivamente posti essere atteso che il rapporto giuridico in rilievo poteva e doveva essere definito secondo il criterio del *tempus regit actum*, con riferimento cioè alle disposizioni sopravvenute durante la gestione della varie fasi del procedimento e sussistenti al momento di conclusione dello stesso (Cons. Stato Sez. IV 22/1/2013 n.359).

Col terzo mezzo d'impugnazione parte appellante imputa in sostanza alla Regione di aver ingiustificatamente "baipassato" il parere favorevole reso dal Comune di Brindisi in sede di VIA, disattendendo così la valenza di detto parere valido anche ai fini paesaggistici.

La doglianza non ha pregio.

Invero, è noto che la verifica ambientale di VIA è procedura che viene esperita a monte della pianificazione e attiene appunto agli aspetti squisitamente ambientali della progettazione e su ciò il Comune di Brindisi si è debitamente pronunciato; altra cosa invece è il recepimento da parte dello stesso Ente in sede di variante al PRG delle previsioni recate dalla Carta Idrogeomorfologica, prescrizioni che incidono precipuamente sugli aspetti paesaggistici dei siti posti nelle vicinanze dei corsi d'acqua.

A parte la differenza ontologica esistente tra l'adempimento procedurale previsto dall'art.26 del dlgs n.152/06 e la natura normativa delle prescrizioni della Carta, gli ambiti di applicazione e le finalità perseguite dalle due fasi procedurali in rilievo sono del tutto diverse, per cui ben può accadere come peraltro correttamente evidenziato dal TAR procedente che un progetto sia compatibile per alcuni aspetti e sotto altri no e questo al di là dell'obbligo, pure sussistente, di definire la richiesta di autorizzazione sulla base dello *ius superveniens* rappresentato dalla sopraggiunta adozione della Carta Idrogeomorfologica.

Con le censure di cui al quarto motivo d'appello SEI lamenta il fatto che il Tar avrebbe ommesso di rilevare la illegittimità della nota della Regione n.3545 del 13/4/2012 con cui si chiedeva indebitamente dalla richiedente di dimostrare la disponibilità del suolo interessato ad ospitare l'impianto.

Ora, a prescindere dal contenuto sostanziale dell'atto di che trattasi, con cui in pratica la Regione chiedeva alla Società appellante di uniformarsi al pregresso, fondamentale parere del n.3501 dell'11/4/2012, anche a voler aderire alla tesi difensiva della non debenza dell'adempimento in questione, per non essere a tanto tenuta la presentatrice del progetto, "l'indebita" richiesta dell'Amministrazione nulla aggiunge o toglie alla congruità del parere di non compatibilità paesaggistica reso a mezzo delle disposte prescrizioni, rivelandosi del tutto irrilevante in ordine alla verifica di legittimità degli atti concretamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente.

Rimane da esaminare la questione relativa alla pretesa risarcitoria fatta valere in prime cure da SEI e sulla quale pure si insiste in questa sede.

Anche tale *quaestio iuris* non ha fondamento.

Dunque parte appellante avanza domanda di risarcimento danni sub specie di ristorazione patrimoniale di un pregiudizio derivante da ritardo dell'azione amministrativa, ma nella specie non sono ravvisabili le condizioni di fatto e di diritto che connotano la fattispecie risarcitoria invocata.

Invero, l'*actio* giurisdizionale di risarcimento qui attivata in relazione ad un asserito tardivo esercizio dell'azione amministrativa diretta a definire la richiesta di autorizzabilità rientra per le sue connotazioni, ontologiche nello schema paradigmatico della responsabilità di cui all'art.2043 del codice civile (Cons. Stato Sez. IV 11 gennaio 2011 n.1335), ma nella specie la scansione dei fatti accaduti e la gestione della fasi procedurali escludono che possa ravvisarsi in capo all'Amministrazione procedente una condotta *contra legem*, come tale causativa di danno risarcibile, non foss'altro in ragione della sostanziale legittimità delle ragioni che hanno comportato oltretutto il diniego per alcuni sottoimpianti anche la non tempestiva definizione della richiesta.

Dunque, oltre al fatto che in relazione gli accadimenti in rilievo non è ravvisabile (e neppure parte appellante al riguardo ha dato prova) l'elemento soggettivo della colpa quale condizione essenziale per potersi configurare la responsabilità c.d. aquiliana ex art.2043 citato (Cons. Stato sez. IV 20/5/2008 n.2564), la stessa tempistica procedimentale, avuto riguardo alla complessità della fattispecie porta ad escludere un comportamento dilatorio in capo alle Amministrazioni procedenti, non senza aggiungersi che l'istante non ha peraltro avuto modo di dimostrare che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già *ab origine* (Cons. Stato Sez. IV 7 marzo 2013 n.1406).

In forza delle suesposte considerazioni, l'appello, in quanto infondato, va respinto.

Ogni altro profilo di doglianza ivi dedotto deve ritenersi assorbito e comunque inidoneo a far mutare l'esito delle rese osservazioni e prese statuizioni.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)